



**Comune di Ponte di Piave**  
*Provincia di Treviso*

*Piazza Garibaldi 1 - cap. 31047  
Telefono 0422858900  
fax 0422857455  
<http://www.pontedipiave.com>  
c.f. 80011510262  
p.IVA 00595560269*

---

# **Regolamento di POLIZIA URBANA**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 19.02.2009  
esecutiva il 13.03.2009

Pubblicato dal 02.03.2009 al 17.03.2009

Entrato in vigore il 18.03.2009

## Indice

TITOLO I	Disposizioni generali	pag. 3
TITOLO II	Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico Transito	pag. 5
TITOLO III	Nettezza, Decoro ed Ordine del centro abitato	pag. 9
TITOLO IV	Quiete e sicurezza del centro abitato	pag. 15
TITOLO V	Commercio fisso ed ambulante – Esercizi pubblici	pag. 23
TITOLO VI	Norme di procedura per l'accertamento delle violazioni e per L'applicazione delle sanzioni	pag. 25
TITOLO VII	Disposizioni finali	pag. 25

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### Art. 1

#### **DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA**

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da Leggi o Regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, s'intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.

Sono titoli di Polizia Urbana le autorizzazioni, le concessioni, le licenze ed i permessi previsti dal presente Regolamento.

### Art. 2

#### **DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA**

Il Sindaco impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di Polizia Urbana.

Il servizio di Polizia Urbana viene attuato dagli appartenenti al servizio di Polizia Locale, nonché dagli altri Funzionari ed Agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di Legge o di Regolamento, l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale e di accertare determinati fatti.

Salvo quanto disposto dall'articolo 13 della Legge 24/11/1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento dei reati e per il compimento di atti di polizia giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

### Art. 3

#### **RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONI – AUTORIZZZAZIONI ED ALTRI TITOLI**

Le richieste dei titoli previsti dal presente regolamento devono essere indirizzate all'Autorità comunale preposta, con domanda motivata e con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

La richiesta di cui al comma 1 dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data di utilizzo del titolo, salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano termini diversi.

Per decidere sull'istanza, l'Autorità comunale può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 07/8/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni sull'azione amministrativa, l'Autorità Comunale ha inoltre facoltà di fissare un congruo termine entro il quale il richiedente deve completare, pena la decadenza, la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.

I titoli vengono rilasciati con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli s'intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio per diritti di terzi;
- d) con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- g) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni di cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o la validità su taluni titoli:

- 1) ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
- 2) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

#### Art. 4

### **OSTENSIBILITA' E VALIDITA' DEI TITOLI**

I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, se previsto e salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Salvo che sia diversamente previsto, i titoli scadono alle ore 24 del 31 dicembre di ogni anno.

Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art.3.

#### Art. 5

### **SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEI TITOLI**

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- possono inoltre essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio;
- S'intende automaticamente decaduto il titolo:
- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Ove si reputi necessario, può essere disposto che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

Possono essere disposti, in ogni momento, accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

## **TITOLO II°**

### **OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**

#### Art. 6

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Ai fini del presente regolamento sono considerate aree pubbliche:

- a) le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica, nonché le loro pertinenze ed accessi;
- b) le aree e gli spazi anche se di proprietà privata soggetti a pubblico transito, ovvero dei quali la generalità dei cittadini fa uso di fatto senza munirsi di preventivi permessi da parte dei rispettivi proprietari.

Non sono considerate aree e spazi di uso pubblico le pertinenze di attività e di locali pubblici, delimitate e funzionali all'uso esclusivo delle medesime.

Per le occupazioni degli spazi ed aree pubbliche o privati aperti al pubblico passaggio si fa rinvio alla regolamentazione rispettivamente prevista dalle norme del C.d.S (art. 20 - Occupazione della sede stradale) e dal *Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa*, nonché quanto eventualmente previsto dal *Regolamento Edilizio* vigente.

In assenza di marciapiede o di analogo spazio, le occupazioni del suolo pubblico di cui al comma 1 lettera b) dovranno rispettare i limiti di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Per quanto non previsto dal comma precedente, non è ammessa l'occupazione di qualsiasi tipo di spazi aree e marciapiedi privati aperti al libero transito o dove vi sia diritto di pubblico passaggio, anche se non validamente costituito, quando questi sono al servizio della generalità delle persone.

E' ammessa l'occupazione, previa autorizzazione comunale, degli spazi, aree e marciapiedi privati aperti al libero transito, di cui al comma precedente, nei limiti e con le prescrizioni del C.d.S. (articolo 20).

Art. 7

### **DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO**

E' proibita qualunque alterazione ed occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo dell'Autorità Comunale.

Art. 8

### **DOMANDE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO**

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda all'Autorità Comunale competente, indicando nella medesima la località e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti, temporanee od occasionali.

Le occupazioni, tranne quelle occasionali, sono soggette al pagamento della T.O.S.A.P..

Art. 9

### **OCCUPAZIONI OCCASIONALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, lett. d) del D.lgs. n. 507/1993, le occupazioni occasionali e temporanee e non ripetitive dello spazio pubblico per traslochi, getto in cemento e per altri casi simili di necessità d'intervento fino al limite massimo di 25 mq e per non oltre 3 ore continuative sono esenti dal pagamento della tassa.

Art. 10

### **CONCESSIONE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Le occupazioni "permanenti" sono rilasciate con provvedimento autorizzativo del competente Responsabile del Servizio, sentito il parere della Giunta Comunale.

Le concessioni debbono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dagli interessati con il Comune.

Art. 11

### **OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE**

Il commercio ambulante a posto fisso può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati e nelle zone del territorio comunale appositamente stabilite a norma di legge.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono disciplinate dal Regolamento in conformità alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate in applicazione di esse.

## Art. 12

### **OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O SOGGETTO AL PUBBLICO TRANSITO PER LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE**

Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada in materia, senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorché negli orari eventualmente vietati con apposita ordinanza.

## Art. 13

### **OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – DINIEGO**

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità.

Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica o per altre valide ragioni motivate dal Responsabile del Servizio.

In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni e per la sicurezza della viabilità.

## Art. 14

### **DIVIETI ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO**

Ai titolari di permessi di occupazioni del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare o abbandonare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

Gli esercenti il commercio ambulante a posto fisso, debbono raccogliere i rifiuti derivanti dall'esercizio della loro attività e conferirli con le modalità e nei luoghi indicati dall'apposito regolamento o ordinanza.

## Art. 15

### **INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI**

Fatte salve le norme urbanistiche in materia, è vietata l'installazione di tende solari e simili, sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio, senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e gli accessori delle stesse, sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio, non dovranno avere in alcuna parte un'altezza inferiore a metri 2,20 dal suolo.

In ogni caso le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

In caso di condizioni atmosferiche avverse, le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo all'incolumità delle persone o alla circolazione.

#### Art. 16

### **INSTALLAZIONE DI INSEGNE, TARGHE, VETRINE, STRISCIONI PUBBLICITARI**

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dai regolamenti edilizi, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione del Comune o fuori degli spazi da esso indicati con apposito provvedimento.

Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito.

L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e della località.

#### Art. 17

### **COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE, PIANTE ORNAMENTALI, MERCI O ALTRO.**

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacigli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, viabilistici o di incolumità delle persone.

Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

#### Art. 18

### **ESPOSIZIONE DI DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI**

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo precedente e dalle norme sanitarie e di igiene.

Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.



## **TITOLO III°**

### **NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO**

#### **Art. 19**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

E' vietato gettare, scaricare, immettere, o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

#### **Art. 20**

##### **PULIZIA DELLE AREE DATE IN CONCESSIONE E DELLE AREE ANTISTANTI I NEGOZI E GLI ESERCIZI PUBBLICI.**

E' proibito agli esercenti dei negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e puo' essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta rifiuti.

#### **Art. 21**

##### **ESTIRPAMENTO DELL'ERBA E CURA DELLE SIEPI E PIANTE**

Fatto salvo quanto stabilito in materia dal vigente Regolamento Edilizio, è fatto obbligo ai proprietari degli immobili prospicienti la pubblica via di provvedere alla costante manutenzione delle siepi e delle piante per il decoro dell'abitato.

Le siepi e le piante dovranno essere costantemente regolate in modo tale da evitare che sporgano sulla pubblica via.

Dovranno inoltre essere effettuati periodici sfalci delle erbe, in modo particolare nel periodo primaverile-estivo, al fine di evitare il propagarsi delle infestanti, dei parassiti ed in ogni caso per prevenire inconvenienti igienico sanitari.

#### **Art. 22**

## **ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA**

In qualsiasi luogo aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uso destinati.

Art. 23

### **MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI**

I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

I soggetti indicati nel 1° comma sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili, che si constatano nei punti dove gli stessi affluiscono e stazionano in numero elevato.

Art. 24

### **DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI**

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Qualora i proprietari e i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 25

### **DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI**

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato, per motivi di decoro, lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche.

La distribuzione dei materiali sopradetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

#### Art. 26

### **CARTELLI, ISCRIZIONI, TARGHE E LAPIDI**

Salvo quanto prescritto dal precedente art. 15 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.

Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografia dell'edificio e del luogo.

#### Art. 27

### **LAVORI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO**

Senza autorizzazione dell'Autorità comunale, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

Sono altresì vietati il lavaggio dei veicoli o altre cose mobili e la loro riparazione, ivi compresa la sostituzione dei lubrificanti, se non per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o caso fortuito.

#### Art. 28

### **LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI**

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità Comunale.

E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

#### Art. 29

### **BATTITURA DI PANNI E TAPPETI**

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

#### Art. 30

### **PULIZIA DI ANDITI, VETRINE, NEGOZI, ESERCIZI E ABITAZIONI**

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Il Responsabile del Servizio comunale potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

#### Art. 31

### **MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI**

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione nel suolo pubblico.

#### Art. 32

### **DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

I rifiuti solidi urbani, ivi compresi i materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti da apposita ordinanza o dal regolamento comunale di conferimento, raccolta e smaltimento.

Salvo le disposizioni del Regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito e raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

#### Art. 33

### **TRASPORTO E SPARGIMENTO DI LETAME, MATERIALE DI ESPURGO MALEODORANTE E CONCIMAZIONE DEI TERRENI.**

L'attività di trasporto e spargimento dei liquami, letame od altri materiali idonei per la concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo, è disciplinata da specifico regolamento da approvarsi dal Consiglio Comunale, in linea con quanto disposto con D.M. 07/4/2006, recepito in ambito regionale dalla D.G.R. 07/8/2006 n. 2495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fino alla data di approvazione di questo, si richiamano le norme di cui all'allegato "B" alla DGR 07/8/2006 n. 2439, la cui inosservanza sarà punita ai sensi del successivo articolo 82.

In ogni caso, tale operazione deve avvenire in tutto il territorio comunale preferibilmente nelle ore notturne e deve essere seguita immediatamente dall'aratura del terreno, in modo tale da evitare danno o molestia al vicinato a causa delle esalazioni maleodoranti.

Durante il trasporto su strade ed aree pubbliche è vietato l'insudiciamento delle stesse e, nel caso questo si verifichi, il soggetto responsabile dovrà provvedere all'immediata pulizia.

#### Art. 34

### **TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE.**

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calce, carbone, terra, sabbia, limature, segature, foglie, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con

veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

#### Art. 35

### **SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO.**

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case, gli esercenti dei negozi, laboratori ed esercizi pubblici hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e/o dal ghiaccio i marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdruciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.

Nel caso di formazione di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni al fine di non pregiudicare la pubblica incolumità.

Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.

Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione stradale, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune o da eventuale altro Ente competente.

E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.

#### Art. 36

### **SCARICO DI RESIDUI DI COSTRUZIONI E RIPARAZIONI**

Resta vietato eseguire senza titolo del Comune lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità Comunale.

Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

#### Art. 37

### **EMISSIONI DI FUMO ED ESALAZIONI – POLVERE**

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessaria e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

Negli ambiti rurali si applicano le norme dello specifico regolamento di Polizia Rurale.

I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere ed i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno o molestia ad abitazioni circostanti.

#### Art. 38

### **ALTRI ATTI VIETATI**

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- 1) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- 2) gettare o lasciare cadere carta, liquidi, polveri, oggetti e qualsiasi rifiuto;
- 3) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- 4) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- 5) eseguire qualsiasi giuoco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a cio' destinati;
- 6) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- 7) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- 8) entrare nelle aiuole e laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante e comunque danneggiarle;
- 9) sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- 10) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferiate, sugli edifici e sui monumenti;
- 11) sdraiarsi o salire sulle panchine;

Resta altresì vietato:

- condurre, nelle località vietate dal Sindaco con apposita ordinanza, animali molesti o che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio, salvo che il conduttore non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
- introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e somministrazione per il pubblico di alimenti e bevande.

#### Art. 39

### **CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN**

In tutto il territorio comunale la circolazione e sosta delle autocaravan è regolata dalle vigenti disposizioni sulla circolazione stradale al pari degli altri autoveicoli recanti le stesse caratteristiche di peso e/o ingombro.

Il campeggio è invece vietato al di fuori delle aree a ciò specificatamente destinate.

Non costituisce campeggio la sosta del veicolo che non eccede nell'ingombro la sagoma dello stesso e che non emette deflussi propri ad esclusione di quello del propulsore meccanico e dell'eventuale impianto di riscaldamento.

Per motivate ragioni di sicurezza, il Sindaco può comunque vietare la sosta, anche temporanea con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate vie e/o località del paese.

Per la sosta prolungata, alloggio o campeggio libero le autorità competenti potranno emanare provvedimenti richiamandosi a distinte e specifiche discipline normative poste a tutela della sanità ed igiene pubblica, ovvero della sicurezza pubblica in quanto tale.

## **TITOLO IV°**

### **QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO**

Art. 40

#### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi da gioco, ecc. le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze per accedere e frequentare dette sedi.

Art. 41

#### **CORTEI, CERIMONIE, RIUNIONI O MANIFESTAZIONI**

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato di norma almeno dieci giorni prima.

In ogni caso le autorizzazioni saranno conformi alle disposizioni prefettizie relative alla disciplina delle manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Art. 42

#### **CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI O DI ALTRI ANIMALI**

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre i medesimi se affetti da malattie, ferite o lesioni cutanee.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, è altresì vietato ai proprietari o detentori di animali, abbandonare i medesimi in modo da poter costituire pregiudizio per la quiete o possano rendersi pericolosi per la sicurezza in generale.

#### Art. 43

### **CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO**

A tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e se mordaci o con aggressività non controllata, così come individuati nell'elenco allegato alla Ordinanza del 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute, anche muniti di museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani devono essere custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

#### Art. 44

### **CATTURA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI**

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto e destinati al canile comunale, a spese del proprietario.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

#### Art. 45

### **MOLESTIA AGLI ANIMALI**

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

#### Art. 46

### **RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI**

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio – televisori, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, l'attività nei cantieri edili ed i lavori con macchinari rumorosi, sono consentiti, salvo specifiche e motivate deroghe, dalle ore 8,00 alle 19,00, con periodo d'interruzione pomeridiana dal 1 giugno - 31 agosto dalle ore 13.00 alle 15.00 e nel restante periodo dell'anno dalle 12.00 alle 13.00.



In deroga al divieto di cui all'articolo 7, comma 3 della Legge Regione del Veneto n. 21/99 l'accensione dei fuochi d'artificio e il lancio dei razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sarà consentita di volta in volta con l'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'articolo 57 del TULPS – R.D. n. 773/1931

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda, festival o manifestazioni analoghe, dovranno preventivamente essere autorizzate dal Comune e potranno protrarsi non oltre le ore 24.00 nel periodo estivo e le ore 23,00 in quello invernale, salvo specifica deroga prevista con atto di autorizzazione.

Art. 47

### **IMPIANTO E USO MACCHINARI**

Fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo precedente, l'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve in ogni caso essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Art. 48

### **SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE**

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 07.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiori a dieci secondi, e di intensità moderata.

Art. 49

### **DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME**

L'impianto e il funzionamento di segnali di allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- 2) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale di allarme.

I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 50

## **ATTIVITA' RUMOROSE VIETATE**

Sono vietate:

- 1) le grida dei venditori di merci in genere;
- 2) la pubblicità sonora;
- 3) l'uso di amplificatori sonori;
- 4) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

Le attività di cui ai punti 2 e 3 del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e di circolazione stradale.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

Art. 51

## **ATTIVITA' PROFESSIONALI RUMOROSE E INCOMODE**

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o scomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è vietato negli orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco

Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e all'artigianato.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente o ampliare l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Art. 52

## **RILEVAMENTO E REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio od a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla.

Art. 53

## **MESTIERI GIROVAGHI**

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra scarpe e simili sono vietati, senza permesso dell'autorità comunale.

Art. 54

## **TRASPORTO DI OGGETTI**

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.

Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 55

### **CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI PERICOLOSI**

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie, o comunque custoditi in altro modo che dia garanzia di sicurezza.

Art. 56

### **DEPOSITO DI CICLI, CARROZZELLE E CARIOLE**

E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine e degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pubblico passaggio o alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi dagli agenti della Polizia Locale e depositati in idoneo locale del Comune, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese eventualmente occorse.

Art. 57

### **ROVINIO DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATI**

Oltre a quanto prescritto dal Titolo Terzo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.

Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari o coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

Art. 58

### **COLLOCAMENTO DI OGGETTI DI ORNAMENTO E DI COSE MOBILI IN LUOGHI PRIVATI**

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere sui luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 59

### **PROTEZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI**

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 60

### **PROTEZIONE DI POZZI, CISTERNE, SCAVI, CAVE E FOSSE**

Salvo quanto disposto da leggi speciali in materia, i pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 61

### **APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI**

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso dell'Autorità Comunale.

Le operazioni indicate nel comma precedente potranno essere autorizzate previa osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 62

### **PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE**

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 63

### **ESPOSIZIONI**

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, quando si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 64

### **INSTALLAZIONE DI TRALICCI, GRU, ED ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

Art. 65

### **CARCHI SOSPESI**

Le manovre con carichi sospesi sopra le aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 66

### **RECINZIONI**

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,20.

Art. 67

### **LUMINARIE E CAVI ELETTRICI**

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

Art. 68

### **USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI**

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 69

## **DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE INFIAMMABILE**

Salvo quanto espressamente disposto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il sindaco con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 70

## **CONTATORI DEL GAS E BOMBOLE**

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno.

E' fatto assoluto divieto di depositare o utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0.8 in locali interrati o semi – interrati.

Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Art. 71

## **INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER I CASI DI EMERGENZA**

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20 x 30, contenente la scritta: " In caso di emergenza chiamare: \_\_\_\_\_" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Nel caso in cui nei negozi, nelle botteghe, nei laboratori, ecc., sia installato un impianto di allarme sonoro e non vi sia nelle immediate vicinanze l'abitazione del titolare o di un suo delegato, la targa di cui al 1° comma, con il recapito del gestore è obbligatoria.

Art. 72

## **ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI E DI ESPLOSIONI**

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- 1) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a cio' destinati e autorizzati;
- 2) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
- 3) far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle vicinanze;

- 4) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 5) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- 6) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Art. 73

### **USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI**

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Responsabile del Servizio potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

## **TITOLO V°**

### **COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI**

Art. 74

#### **OBBLIGO DI VENDITA**

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Art. 75

#### **CONDIZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio e i pubblici esercizi, i laboratori debbono essere mantenuti puliti, in stato decoroso e quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Art. 76

#### **INDICAZIONE DEL PESO DELLE MERCI**

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce.

Art. 77

### **ESPOSIZIONE DEI PREZZI**

Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.

L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.

Art. 78

### **CARTA DA AVVOLGERE**

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

Art. 79

### **LIMITI PER IL COMMERCIO AMBULANTE SENZA POSTO FISSO**

E' vietato il commercio in forma itinerante lungo le strade comprese nell'area delimitata dalle norme contenute nel regolamento sul commercio ambulante.

Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato altresì nelle strade ed aree individuate dal Responsabile del Servizio con apposita ordinanza motivata.

Eventuali deroghe potranno essere autorizzate, sentita la Commissione per il commercio ambulante.

Nell'area di cui al comma primo e secondo, sono vietati, senza apposito permesso del Comune, anche agli altri mestieri girovaghi.

Art. 80

### **CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO**

Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con il pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.

E' vietato agli esercenti il commercio ed ai loro dipendenti, gridare od usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante o sconveniente o con giuochi o scommesse.

Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.

Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

## **TITOLO VI°**



**NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E  
PER  
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

Art. 81

**ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TRASGRESSIONI**

Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni previste dal presente regolamento comunale sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18/8/200 n. 267, oltre all'eventuale sanzione accessoria di cui all'articolo successivo.

Si applicano le procedure di cui alla legge n. 689/81, con le modifiche apportate dall'articolo 6 bis del D.L. 23/5/2008 n. 92, convertito nella Legge 24/7/2008 n. 125.

Gli importi dei pagamenti in misura ridotta delle singole violazioni verranno determinati con Delibera della Giunta Comunale ai sensi del 1° comma dell'articolo 6 bis del già citato D.L. n.92/2008.

Art. 82

**REMISSIONE IN PRISTINO**

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Responsabile del Servizio potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile la remissione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento, il Responsabile medesimo potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando la spese agli interessati.

**TITOLO VII°**

**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 83

**ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI**

Il presente regolamento abroga:

- 1) il Regolamento di Polizia Urbana, deliberato con delibera del Consiglio Comunale in data 05.08.1988.
- 2) ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.

Art. 84

**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entrerà in vigore a partire dal 18.03.2009.

